



## *Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica*

DIPARTIMENTO ENERGIA

### **COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE EX ARTICOLO 4, COMMA 3 DI CUI ALL'AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN COMPONENTE DELLA SEGRETERIA TECNICO-OPERATIVA PRESSO IL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA**

#### **IL CAPO DIPARTIMENTO**

**VISTA** la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** l’articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, concernente la costituzione di un’apposita Segreteria tecnico-operativa, costituita da non più di dieci esperti con incarico quinquennale, rinnovabile, scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici di società di capitale - con esclusione delle imprese private - specificamente operanti nel settore energetico, di enti pubblici e di pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato;

**VISTO** il DPR n. 241 del 23 luglio 1991, emanato in attuazione dell’articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, con il quale, tra l’altro, si istituisce la Segreteria tecnico-operativa di cui al medesimo articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, composta da non più di dieci esperti, di cui uno con funzioni di responsabile;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 9 dicembre 1992 con il quale si stabilisce, tra l’altro, il rapporto di lavoro e il trattamento economico degli esperti e del responsabile della suddetta Segreteria tecnico-operativa;

**VISTO** l’articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, con il quale si apportano modificazioni all’articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

**VISTO** il DPR n. 445/00 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

**VISTO** l’articolo 1, comma 113, della legge 23 agosto 2004, n. 239, con il quale si apportano ulteriori modificazioni all’articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, che istituisce il Ministero della transizione ecologica;

**VISTO** in particolare l’articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si stabilisce che “Fino alla data di adozione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al presente comma, il Ministero della transizione ecologica si avvale, per lo svolgimento delle funzioni trasferite, delle competenti

*strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico. [...]’;*

**VISTO** il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica” ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 2763 in data 14 settembre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2021, n. 228;

**VISTO** l’articolo 2, commi 1 e 2, del D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, con il quale si stabilisce che il Ministero della transizione ecologica, per l’espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato in tre Dipartimenti quali il Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG), di Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) e di Dipartimento energia (DiE);

**VISTO** l’articolo 2, comma 5, del D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, con il quale si stabilisce che il Dipartimento energia (DiE) è articolato nei seguenti tre uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS); b) Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE); c) Direzione generale incentivi energia (IE);

**VISTO** l’articolo 5, comma 8, del D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, con il quale si stabilisce che presso il Dipartimento energia (DiE) opera la Segreteria tecnica di cui all’articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per il supporto tecnico alle funzioni attribuite al Dipartimento medesimo;

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con il quale il Ministero della transizione ecologica ha assunto la denominazione di Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 19 gennaio 2023, n. 23, recante modifiche urgenti al decreto del Ministro della transizione ecologica del 10 novembre 2021, n. 458, recante individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

**CONSIDERATO** l’istituto dell’avvalimento;

**VISTO** l’articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche disciplinino e rendano pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione;

**VISTO** l’avviso per la selezione di un componente della Segreteria tecnico-operativa operante presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento energia pubblicato nel sito internet del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica il 26 aprile 2023, con il quale è stata indetta una procedura di selezione comparativa per titoli e colloquio;

**VISTO** l’art. 4, comma 3 dell’avviso, che prevede che la valutazione delle esperienze e dei titoli dei candidati e l’attribuzione del relativo punteggio sia effettuata da apposita Commissione;

**VISTO** il DD n. 28 del 4 maggio 2023, che dispone la riapertura dei termini dell’avviso di cui sopra e fa salve le candidature pervenute alla data del 3 maggio 2023, registrato dall’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica al n. 248, in data 05/05/2023.

**CONSIDERATO** altresì che, in base all’articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, la segreteria tecnico-operativa è costituita da esperti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici di società di capitale - con esclusione di imprese private - specificamente

operanti nel settore energetico, di enti pubblici e di amministrazioni, con esclusione del personale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

**RITENUTO** che la Commissione in questione debba essere costituita da personale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o da esperti del settore energetico operanti all'interno del medesimo Ministero;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

(Costituzione della Commissione)

1. E' costituita la Commissione per la valutazione delle esperienze e dei titoli del candidato da proporre al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica quale componente della Segreteria tecnico - operativa del Dipartimento energia.

2. La Commissione è composta da:

**Dott. Andrea Maria Felici:** Dirigente della Divisione II Mercati energetici della Direzione generale Competitività ed efficienza energetica – Presidente;

**Dott. Giovanni Perella:** Componente della Segreteria tecnica operativa del Dipartimento energia;

**Ing. Luca Ventorino:** Componente della Segreteria tecnica operativa del Dipartimento energia;

**Dott.ssa Maria Angela Sorce:** Funzionario della Divisione II Sistemi di pianificazione e controllo del Dipartimento Energia – Segretario.

### **Articolo 2**

(Funzioni della Commissione)

1. La Commissione svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica del possesso dei requisiti dei candidati cui agli articoli 1 e . 3 dell'avviso;
- b) valuta le esperienze e gli ulteriori titoli dei candidati, di cui all'art. 4 dell'avviso, attribuendo i relativi punteggi sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo art. 4;
- c) effettua, se del caso, un colloquio con ciascuno dei candidati che, sulla base dei punteggi di cui alla lettera b), avrà totalizzato il punteggio minimo di 35 punti per l'ammissione al colloquio medesimo, volto ad accertare l'attitudine allo svolgimento dei compiti e delle attività previste dall'articolo 1 dell'avviso;
- d) attribuisce il relativo punteggio e, durante il colloquio, verifica che ciascun candidato presenti l'atto della società ente o amministrazione previsto dall'articolo 4, comma 6, dell'avviso;
- e) redige, sulla base dei punteggi di cui alle lettere b) e d), la graduatoria finale.

2. La Commissione compila uno o più verbali della/e riunione/i svolte.
3. Per l'incarico di componente della Commissione non spetta alcun emolumento o rimborso spese.

### **Articolo 3**

(Esiti della procedura)

1. Con comunicato pubblicato sul sito internet del Ministero, sarà data informazione di conclusione della procedura e dei relativi esiti, con indicazione dei nominativi dei soggetti eventualmente selezionati per la successiva proposta di nomina da sottoporre alla firma del Ministro.
2. Ai soggetti esclusi in quanto non in possesso dei titoli sarà fornita apposita comunicazione con l'indicazione delle cause di esclusione.

Dott. Federico Boschi